



GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI DEL COMUNE DI FIRENZE (D.LGS. 81/2008)

PREMESSE

Con DD/2024/01496 del 01/03/2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tramite Accordo Quadro presso le Direzioni del Comune di Firenze (D.lgs. 81/2008).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Si applicano pertanto alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista in 4 mesi dalla pubblicazione del bando.

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici del Comune di Firenze, è possibile chiamare il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail start.oe@accenture.com.

Per informazioni sull’oggetto dei Servizi è possibile rivolgersi all’E.Q. Salute e Sicurezza – Direzione Generale.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze [codice NUTS. ITE14]
CUI S01307110484202300012

Il **Responsabile unico del progetto** è il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti – direttore.generale@comune.fi.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; NB: **ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;**

c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è messa a disposizione sul sito internet della piattaforma **START** al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/> ed anche sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> e comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Relazione progettuale;
- 3) Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

4) Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze (non allegato alla documentazione ma reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>;

5) Modulistica per offerta costituita da:

- Domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;
- Modulo AD – Altre Dichiarazioni del concorrente;
- Modulo di dichiarazione “DGUE” in formato elettronico generato dal sistema telematico START;
- Modulo di dichiarazione “DGUE” in formato non elettronico ed editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per ausiliaria e consorziata esecutrice;
- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice (Modulo C);
- Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV);
- Modulo di Dichiarazione in materia di accesso;
- Modulo Requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Modulo Offerta Tecnica;
- Offerta Economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START.

6) Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10.10.2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze (non allegata alla documentazione di gara, ma reperibile al link <https://www.comune.fi.it/system/files/2020-02/INTESAPERLAPREVENZIONEDEITENTATIVIDIINFILTRAZIONEDELLACRIMINALITAORGANIZZATANEGLIAPPALTI PUBBLICI.pdf>);

7) Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, non allegate alla documentazione ma consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> e sulla Piattaforma START al link: <https://start.toscana.it/initiatives/list/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 27/03/2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma START “**Chiarimenti**”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “chiarimenti” posta sulla piattaforma START all’interno della pagina di dettaglio della gara e sul sito istituzionale all’indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “chiarimenti” (sotto le sezioni “comunicazioni” e “chiarimenti pubblicati”). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) **all'aggiudicazione**; b) **all'esclusione**; c) alla **decisione di non aggiudicare** l'appalto; d) alla data di **avvenuta stipulazione del contratto** con l'aggiudicatario; avvengono, mediante piattaforma telematica, utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del **soccorso istruttorio**; al subprocedimento di **verifica dell'anomalia** dell'offerta anomala; **alla richiesta di offerta migliorativa** e al **sorteggio** di cui al punto 21 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'accordo quadro è costituito da un unico lotto per soddisfare l'esigenza di garantire una gestione unitaria delle tematiche inerenti la salute e sicurezza dei luoghi di lavori in cui si articola l'ente comunale al fine di adempiere in modo efficace agli obblighi prescritti dal D.Lgs.81/2008.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principal e) S (secondari a)	Importo
1	<i>Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze (D.Lgs. n. 81 08)</i>	71317000-3		€. 260.000,00
A) Importo a base di gara				€. 260.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€. 260.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché, per l'espletamento del contratto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI trattandosi di servizio di natura intellettuale.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse comunali (bilancio ordinario).

3.1 DURATA

La durata massima dell'accordo quadro è di 30 mesi, decorrenti dal 05/05/2024 al 04/11/2026.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli **indici dei prezzi alla produzione dei servizi (Attività di Consulenza Gestionale)**.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il quinto dell'importo del contratto è pari a € 52.000,00.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 312.000,00, al netto di IVA.

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	€. 260.000,00
Importo per il quinto d'obbligo	€. 52.000,00
Valore globale stimato	€ 312.000,00 (IVA esclusa)

Esigenze sopravvenute e indagini non previste: qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste dovesse riscontrare la necessità di espletare indagini non riportate nell'Allegato 1 - Elenco Prezzi al Capitolato e a queste non omologabili come tipologia e costo, tali da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una quotazione per il servizio e la quantità richiesta. Qualora la richiesta di un nuovo servizio e la relativa quotazione siano ritenute corrette e congrue da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Appaltatore procederà, su richiesta dello stesso, all'inserimento del nuovo servizio all'interno dell'elenco prezzi, senza necessità di modifiche al contratto. In alternativa l'Amministrazione potrà affidare tali nuovi servizi a soggetti terzi, senza ricorrere all'Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono **tenuti** ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i termini assegnati dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e/o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, e il mancato rispetto della stessa costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché di risoluzione del contratto.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti ordini professionali artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento degli incarichi di RSPP e di ASPP ivi compresi i relativi corsi di aggiornamento previsti nell'accordo Stato/Regione del 07/07/2016.

In particolare, i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di ASPP sono:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I requisiti per lo svolgimento delle funzioni di RSPP:

- entrambi i requisiti previsti per la funzione di ASPP;

- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Per entrambe le funzioni, ASPP e RSPP, i corsi di formazione devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile (RSPP) o addetto (ASPP) coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi di formazione indicati.

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione dei relativi attestati.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- Fatturato globale maturato nel triennio precedente all'anno di pubblicazione del bando di gara almeno pari € 200.000,00 IVA esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, **approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte** corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, di almeno n. 2 servizi analoghi di gestione integrata della sicurezza, che abbia ricompreso la funzione di RSPP svolto presso Enti pubblici o soggetti privati con almeno 200 dipendenti.

In caso di contratto/i svolto/i dall'impresa concorrente nell'ambito di soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata la parte di servizi svolta dall'impresa concorrente nell'ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara di almeno n.1 servizio analogo di gestione integrata della sicurezza, che abbia ricompreso la valutazione dello stress lavoro correlato svolto presso Enti pubblici o soggetti privati con almeno 200 dipendenti.

La comprova di tale requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure **nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al **punto 6.1, lettera a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito (**Capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008**) di cui al **punto 6.1 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal membro del raggruppamento che esegue il relativo incarico.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lettera a)** richiesto in relazione alla prestazione **di gestione integrata della sicurezza che abbia ricompreso la funzione di RSPP** deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il raggruppamento singolarmente, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

b) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lettera b)** richiesto in relazione alla prestazione **di gestione integrata della sicurezza che abbia ricompreso la valutazione dello stress lavoro correlato** deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Il requisito relativo all'iscrizione di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, salvo quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, i compiti essenziali riportati nella tabella seguente sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento (quello o quelli **in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione**) che lo stesso si impegna a realizzare.

PRESTAZIONI	ATTIVITÀ
1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	a) Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
	b) Funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)	a) Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)
3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)	a) Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE)
	b) Prove di Evacuazione (PEV)
4. Sopralluogo straordinario	a) Sopralluogo straordinario

Nel **contratto di avvalimento** le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili **in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione **la documentazione di cui all'art. 15.5 del presente disciplinare.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni, con conseguente divieto di subappaltarle.

PRESTAZIONI	ATTIVITÀ
1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	a) Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
	b) Funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)	a) Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)
3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)	a) Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE)
	b) Prove di Evacuazione (PEV)
4. Sopralluogo straordinario	a) Sopralluogo straordinario

Ai sensi di quanto dispone l'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le prestazioni riportate nella tabella precedente sono da eseguire a cura dell'appaltatore, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'accordo quadro, in quanto strettamente correlate alla funzione di RSPP, rispondenti a precisi adempimenti a carico dei Datori di Lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e fondamentali per la corretta gestione integrata del servizio;

Ai sensi di quanto dispone l'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni indicate all'art. 2, comma 2, punto 5 del Capitolato Speciale d'Appalto; ciò in ragione della delicata natura delle prestazioni da svolgere e dell'esigenza di garantire l'immediata individuabilità del soggetto cui detti esami sono affidati, garantendo un rapporto diretto con il medesimo ed evitando di doversi confrontare con una molteplicità di soggetti anche per l'individuazione delle relative responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si applica l'art. 57 del codice e, pertanto, non sono previste clausole sociali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria** pari al 2% del valore **complessivo** dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 6.240,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale "Garanzia provvisoria procedura aperta CIG beneficiario Comune di Firenze Palazzo Vecchio - IBAN: IT7510306902887100000300015 " oppure tramite il sistema di pagamento PagoPA;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/>

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante **l'indirizzo internet** cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, **fornisce un indirizzo PEC dedicato** cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche **sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione**. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico **acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi**.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme **allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193**;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del **20 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale;
UNI ISO 45001 Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
UNI/PdR 125 Parità di Genere;
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione o nel modulo AD il possesso delle certificazioni e **inserisce copia delle certificazioni possedute** qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2023 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (Delibera n. 610).

reperibile

all'indirizzo

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-01-12&atto.codiceRedazionale=24A00069&elenco30giorni=true

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e, ove richiesto, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/04/2024 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine

previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di *150 MB* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati:

- **PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;**

- **PDF / JPG per le immagini.**

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 del presente disciplinare e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto"* consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta (passo 1 – *"definisci forma di partecipazione"*) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START.

Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario di cui al punto 15.5. del presente disciplinare;
- è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa;
- non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi, previsti dalla Piattaforma **START** per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) Modulo AD - Altre Dichiarazioni e [eventuale] Modulo C – Altre dichiarazioni consorziata esecutrice;
- 5) garanzia provvisoria, copia delle eventuali certificazioni di qualità e ulteriore documentazione ex art.106 comma 8 del d.lgs 36/2023;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.5. del presente disciplinare;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.7 del presente disciplinare;
- 9) comprova pagamento bollo;
- 10) [Eventuale] dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. lgs 14/2019;
- 11) Modulo di dichiarazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **Domanda di partecipazione** è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i *form on line*:
 - “Definizione della forma di partecipazione” (passo 1 della procedura);

- “Carica documentazione” è dedicato all’inserimento a sistema della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante (passo 2 della procedura);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, [eventuale in caso di *suddivisione della gara in lotti*] nonché per quale lotto o per quali lotti concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice ivi **incluso l’amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo pec (o strumento analogo negli altri Stati Membri) per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’articolo 90 del Codice;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, dichiarare il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- dichiarare le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Operatori Riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". i modelli on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "r.t.i. e forme multiple":
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.lgs. 36/2023 deve:

- compilare i modelli on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), consorzio lett. c) o consorzio lettera d) comma 2, art. 65 del d.lgs. 36/2023);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Anche in caso di partecipazione di operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) l'imposta di bollo è dovuta una sola volta nella misura di Euro 16,00.

A comprova del pagamento, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "**Comprova imposta di bollo**" la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE on line, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo (compilando e allegando il modello allegato alla documentazione di gara) per ciascuna ausiliaria, compilato per le parti relative ai requisiti generali e a quelli speciali oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE online in formato elettronico**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE online in formato elettronico**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (**DGUE online in formato elettronico**) e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (questi ultimi compilando e allegando il modello allegato alla documentazione di gara).

Parti del DGUE da compilare a cura del concorrente:

Parte I – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, specificando se si tratti di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, o di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta. In questo caso il concorrente avrà cura di allegare anche l'ulteriore documentazione richiesta in caso di avvalimento ed indicata puntualmente all'art. 15.5 del presente disciplinare (NB: in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta la relativa documentazione dovrà essere allegata all'offerta tecnica).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti

o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Segnalazione di refuso nel DGUE on line:

Si segnala che nella Parte III sez. C del DGUE, relativamente a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate": nella form online il concorrente deve rendere la seguente dichiarazione:

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

In caso affermativo: fornire informazioni dettagliate.

E' evidente che la necessità di fornire informazioni dettagliate si riferisca al caso in cui il concorrente abbia risposto in maniera negativa alla domanda sull'influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate; trattasi quindi di un refuso da leggere "in caso negativo; fornire informazioni dettagliate".

Dal momento però che la piattaforma non ha ancora corretto il refuso, si suggerisce, nel caso in cui il concorrente selezioni "SI" come risposta alla domanda relativa a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", di compilare il campo "descrivere le misure adottate" inserendo un valore testuale come ad esempio "informazione non pertinente".

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 6.1 lett. a) e lett. b) del presente disciplinare;

Per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare ed alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.3 del presente disciplinare, il concorrente dovrà compilare, sottoscrivere ed allegare alla piattaforma START nell'apposito spazio il "Modulo requisiti capacità economico finanziaria e tecnico professionale"; nel caso di doppia dichiarazione (DGUE e Modulo) e discordante prevarrà quanto indicato nel suddetto Modulo.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o ausiliario, o consorziato esecutore) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (MODULO AD E MODULO C)

Ciascun concorrente (in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE: **ognuno dei membri** dell'operatore riunito; in caso di consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c) e d): il **consorzio**) rende, **sul Modulo AD-Altre Dichiarazioni**, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si impegna, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell'Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità di sorta, se ne ricorrono i presupposti;

3. dichiara di accettare l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa da rendersi secondo i contenuti previsti nella Domanda di partecipazione, con particolare riferimento alle clausole contenute all'art. 2, comma 1, punto c) e all'art. 5, comma 1, in particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle

scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa citata costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

4. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

5. **[in caso di acquisto ed utilizzo di marca da bollo di € 16,00]** indica il numero seriale della marca da bollo utilizzata, di cui allega nell'apposito spazio **"Comprova imposta di bollo"** copia del contrassegno in formato.pdf;

6. dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 ed in particolare attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;

7. si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

8. dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà o non si avvarrà di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;

9. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 co. 8 del D.Lgs n. 36/2023, indica i relativi giustificativi;

10. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Le suddette dichiarazioni, di cui al Modulo AD, dovranno essere sottoscritte come già precisato al precedente punto 15.1 ed inserite nell'apposto spazio predisposto sul sistema telematico START.

Inoltre, nel caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorziato per il quale il consorzio concorre deve rendere le dichiarazioni di cui al **Modulo C - Altre dichiarazioni consorziata esecutrice**; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorziato ed inserite nell'apposto spazio predisposto sul sistema telematico START.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

1. documento, in formato elettronico, attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria nelle forme di cui al punto 10;
2. **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:)** copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero F24 ovvero del bonifico bancario. Se invece il concorrente ha acquistato la marca da bollo da € 16,00 ed ha inserito il suo numero seriale all'interno delle dichiarazioni contenute nel modello AD, deve allegare copia del contrassegno in formato.pdf;
5. **"Modulo Accesso"**, con il quale il concorrente autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;
6. **(in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai **requisiti oggetto di avvalimento**, e alla parte VI;

2) Modello AV, contenente:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- *[Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta]* dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio così come previsto all'art. 104, comma 12 del Codice;

3) contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

NB: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e il Modello AV dell'ausiliaria sono allegati all'offerta tecnica, inseriti negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma START.

15.6 CAMPIONI

Non previsti.

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa congiuntamente da tutti i membri del RTI/consorzio/GEIE, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nell'apposito spazio sul sistema START destinato all'offerta tecnica la documentazione relativa all'offerta tecnica a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'Offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al punto **15.1** e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Modulo Offerta tecnica**;
- b) **Relazione tecnica** dei servizi offerti;
- c) *In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento e Modulo AV dell'ausiliaria;*

[se nel "Modulo Accesso", presentato con la Documentazione amministrativa, è stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica:

- d) **Copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.]**

Per quanto riguarda l'offerta relativa ai **sub-criteri tabellari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6, 2.7 e 3.1** di cui alla tabella contenuta nell'art. 18.1. del presente disciplinare, il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere il Modulo Offerta tecnica allegato alla documentazione di gara.

Per quanto riguarda l'offerta relativa ai **sub-criteri discrezionali 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5** di cui alla tabella contenuta nell'art. 18.1. del presente disciplinare, il concorrente dovrà redigere e sottoscrivere una relazione tecnica dei servizi offerti.

Tale relazione tecnica dovrà essere composta da un unico documento, suddiviso in paragrafi ciascuno relativo ai sub-criteri discrezionali di cui al successivo articolo 18.1. Detto documento non deve superare il numero di **15 pagine** in formato A4 e con dimensione carattere testo Times New Roman 12 e interlinea non inferiore a 1,5. Ciascun sub-criterio sarà valutato esclusivamente con riferimento al contenuto dello specifico paragrafo. La Stazione Appaltante si riserva di non valutare le parti contenute nelle pagine eccedenti il numero di pagine indicato.

Ciascuno dei documenti componenti l'offerta tecnica deve essere firmato secondo le modalità previste all'art. 15.1 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **18.1**, i seguenti elementi:

1. Certificazioni

Dichiarazione sul possesso delle seguenti certificazioni.

1.1 Sistema di Gestione della Qualità

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.

1.2 Sistema di Gestione Ambientale

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione al sistema EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.

1.3 Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla

norma ISO 45001:2018, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.

1.4 Parità di Genere

Possesso di idonea certificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.

2. Organizzazione ed erogazione del servizio: relazione descrittiva e metodologica e risorse

L'operatore economico dovrà elaborare una relazione descrittiva, riferita alle modalità di svolgimento delle prestazioni legate alla sua attività, specificando le proprie proposte organizzative, modalità e tempistiche di aggiornamento della documentazione e includendo eventuali aspetti migliorativi rispetto ai contenuti previsti dal capitolato.

2.1 Articolazione della struttura organizzativa: sistema dei ruoli, personale messo a disposizione, modalità e strumenti di gestione per l'erogazione dei servizi, procedure di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte, modalità organizzative con cui il concorrente intende relazionarsi con i Datori di Lavoro, Medico Competente, RLS e dipendenti dell'ente. Modalità di erogazione dei Servizi Integrati di Valutazione e gestione dei Rischi, funzione di RSPP e ASPP.

L'operatore economico dovrà descrivere la struttura organizzativa che intende rendere disponibile per l'erogazione e la gestione dei servizi: dimensionamento della struttura, qualifiche ed esperienza del personale impegnato (il personale messo a disposizione per l'incarico di RSPP sarà valutato al punto 2.6), sistema dei ruoli, organizzazione logistica e procedure che intende implementare per il coordinamento delle figure e la gestione del contratto. L'operatore dovrà, inoltre, indicare strumenti, attrezzature e risorse che intende adottare per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione, tutela, salute e sicurezza, le procedure con cui intende erogare le attività di censimento e valutazione dei rischi specifici: modalità con cui saranno svolte le prestazioni previste nel capitolato, sistema documentale connesso, modalità di interfaccia nelle fasi preliminari all'avvio delle attività e nel corso dell'intera durata dell'appalto, canali e strumenti di comunicazione, coordinamento con le altre professionalità coinvolte nel sistema sicurezza, proposta di articolazione del servizio offerto con ripartizione dei servizi in termini di Direzioni e sedi assegnate agli RSPP.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

2.2 Modalità di erogazione del servizio di valutazione Stress Lavoro Correlato secondo la metodologia INAIL: modalità organizzative, procedure utilizzate, personale messo a disposizione.

L'operatore economico dovrà descrivere nel dettaglio il personale messo a disposizione, le modalità organizzative e le procedure utilizzate con cui svolgere l'indagine sulla valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, compresi strumenti e personale messo a disposizione per la somministrazione dei questionari e l'elaborazione di dati e indicatori.

2.3 Modalità di erogazione dei servizi di gestione delle emergenze: Piani di Emergenza ed Evacuazione, Prove di Evacuazione, gestione coordinata delle emergenze, modalità organizzative, procedure utilizzate, personale messo a disposizione.

L'operatore economico dovrà descrivere gli strumenti e le modalità organizzative con cui intende erogare le attività legate alla gestione delle emergenze: modalità e tempistiche di elaborazione e aggiornamento dei piani di

emergenza ed evacuazione; gestione dei piani di emergenza ed evacuazione coordinati; personale a disposizione e tempistiche per l'aggiornamento delle planimetrie nel rispetto del termine indicato nel capitolato. L'operatore economico, inoltre, dovrà descrivere l'approccio metodologico utilizzato per la preparazione e l'esecuzione delle prove di evacuazione con riferimento al corretto flusso di informazioni, alla pianificazione di momenti informativi rivolti ai lavoratori su compiti e comportamenti da adottare, alle modalità di esecuzione di ogni singola fase della prova.

2.4 Modalità di erogazione del servizio di mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, dei servizi informativi, del servizio di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e di gestione delle interferenze e del servizio di supporto nella gestione degli eventi.

L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui intende implementare le attività incluse nel SGSL, supportare i Datori di Lavoro o loro delegati nelle attività di perfezionamento dei programmi formativi e nelle iniziative proposte per le attività di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori. L'operatore economico, inoltre, dovrà descrivere gli strumenti e modalità con cui intende fornire supporto ai Datori di Lavoro (e suoi delegati) che si interfacciano con imprese appaltatrici o con utenti (visitatori, utilizzatori, ecc.), nella valutazione e gestione dei rischi e nella gestione delle emergenze.

2.5 Elementi migliorativi e aggiuntivi dell'offerta di natura qualitativa rispetto ai contenuti e alle attività previste dal capitolato, con soluzioni anche innovative.

L'operatore economico dovrà evidenziare eventuali ambiti migliorativi/integrativi o prestazioni aggiuntive offerte rispetto a quanto indicato nel capitolato.

2.6 Esperienza professionale del personale qualificato messo a disposizione per l'attività di RSPP.

L'operatore economico dovrà dichiarare l'esperienza professionale pregressa di ciascuno degli RSPP.

2.7 Personale qualificato come Psicologo del lavoro nell'ambito della Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato.

Impegno a mettere a disposizione un soggetto con qualifica di psicologo del lavoro durante l'attività svolta per la valutazione dei rischi da Stress Lavoro Correlato.

3. Elementi migliorativi e aggiuntivi dell'offerta di natura tabellare

3.1 Numero di giorni aggiuntivi di presenza di presenza di entrambi gli RSPP rispetto al requisito minimo

L'operatore economico potrà offrire un numero di giorni aggiuntivi (minimo 4 ore ciascuno) di presenza di entrambi gli RSPP rispetto al requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del capitolato (1 giorno/settimana). L'offerta migliorativa non può essere superiore a n. 2 (due) giorni aggiuntivi ed è da intendersi riferita ad entrambi gli RSPP di cui è richiesto il presidio ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza

A **pena di esclusione**, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il modulo per l'offerta economica è generato automaticamente dal sistema informatico START: pertanto, per presentare l'offerta economica i concorrenti dovranno:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- cliccare su "**Gestisci**" in corrispondenza delle richieste di natura economica;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "**OE- offerta economica**" generato dal sistema;
- Cliccare su "**Salva a e genera PDF**" e su "**Si**" in corrispondenza del messaggio di conferma che propone il Sistema;
- Cliccare su "**Scarica**" per visualizzare il documento PDF dell'offerta economica generato automaticamente dal sistema, salvarlo sul proprio computer e **firmarlo digitalmente** (*si precisa che, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente*);
- **Caricare** nel sistema il documento "**OE- offerta economica**" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui all'art. 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** da applicare sull'importo posto a base di gara. Il ribasso del concorrente che risulterà aggiudicatario verrà applicato uniformemente ai prezzi unitari al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le **giustificazioni** relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni **non** è causa di esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Certificazioni	5	1.1	Sistema di Gestione della Qualità. Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.			2
			1.2	Sistema di Gestione Ambientale. Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione al sistema EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.			1
			1.3	Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.			1
			1.4	Parità di Genere. Possesso di idonea certificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.			1
2	Organizzazione ed erogazione del servizio: relazione descrittiva e metodologica e risorse	60	2.1	Articolazione della struttura organizzativa: sistema dei ruoli, personale messo a disposizione, modalità e strumenti di gestione per l'erogazione dei servizi, procedure di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte, modalità organizzative con cui il concorrente intende relazionarsi con i Datori di Lavoro, Medico Competente, RLS e dipendenti dell'ente. Modalità di erogazione dei Servizi Integrati di Valutazione e gestione dei Rischi, funzione di RSPP e ASPP.	18		
			2.2	Modalità di erogazione del servizio di valutazione Stress Lavoro Correlato secondo la metodologia INAIL: modalità organizzative, procedure utilizzate, personale messo a disposizione.	7		
			2.3	Modalità di erogazione dei servizi di gestione delle emergenze: Piani di Emergenza ed Evacuazione, Prove di Evacuazione, gestione coordinata delle emergenze, modalità organizzative, procedure utilizzate, personale messo a disposizione.	7		
			2.4	Modalità di erogazione del servizio di mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, dei servizi informativi, del servizio di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e di gestione delle interferenze e del servizio di supporto nella gestione degli eventi.	4		
			2.5	Elementi migliorativi e aggiuntivi dell'offerta di natura qualitativa rispetto ai contenuti e alle attività previste dal capitolato, con soluzioni anche innovative	4		
			2.6	Esperienza professionale del personale qualificato messo a disposizione per l'attività di RSPP.			14
			2.7	Impegno a mettere a disposizione un soggetto con qualifica di psicologo del lavoro nell'ambito della Valutazione dei Rischi da			6

				Stress Lavoro Correlato			
3	Elementi migliorativi e aggiuntivi dell'offerta di natura tabellare	10	3.1	Numero di giorni aggiuntivi di presenza di entrambi gli RSPP rispetto al requisito minimo			10
Totale		75			40		35

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Giudizio sintetico	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	1	Assoluta rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Massima rispondenza del progetto di servizi alle esigenze funzionali dell'Ente. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
Più che adeguato	0,75	Più che adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Più che adeguata rispondenza del progetto di servizi alle esigenze funzionali dell'Ente. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.
Adeguato	0,50	Adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Adeguata rispondenza del progetto di servizi alle esigenze funzionali dell'Ente. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
Parzialmente adeguato	0,25	Rispondenza parzialmente adeguata a quanto previsto nel rispettivo parametro. Parzialmente adeguata rispondenza del progetto di servizi alle esigenze funzionali dell'Ente. In conclusione, scarsamente adeguato rispetto agli standard richiesti.
Inadeguato	0	Progetto inadeguato rispetto a quanto previsto nel rispettivo parametro. Inadeguata rispondenza del progetto di servizi alle esigenze funzionali dell'Ente. In conclusione, assolutamente inferiore agli standard richiesti.

Per il sub-criterio 2.1 saranno valutate: la qualità complessiva dell'organizzazione, la capacità organizzativa e logistica dell'operatore, la qualità e la tipologia degli strumenti, la coerenza delle modalità di gestione del contratto, il coordinamento tra le diverse figure professionali dedicate al servizio; l'adeguatezza, l'organicità, l'efficacia e la completezza delle proposte formulate per la conduzione del servizio di valutazione e gestione dei rischi; il livello di dettaglio e la chiarezza della proposta; la capacità progettuale dell'operatore, le modalità di interazione con le altre professionalità coinvolte nel progetto, il grado di flessibilità ed adattabilità alle esigenze e alle evoluzioni organizzative dell'ente.

Per il sub-criterio 2.2 saranno valutate: l'organicità, l'efficacia e la completezza delle proposte formulate per la conduzione del servizio; l'adeguatezza del personale messo a disposizione in base alle dimensioni dell'ente, il livello di dettaglio e la chiarezza della proposta; la capacità progettuale dell'operatore, le modalità di interazione con le professionalità coinvolte nel progetto, il grado di flessibilità ed adattabilità alle esigenze e alle evoluzioni organizzative dell'ente.

Per il sub-criterio 2.3 saranno valutate: l'adeguatezza e l'efficacia delle proposte formulate; il livello di dettaglio e la chiarezza, la capacità progettuale di prevedere momenti mirati per i lavoratori atti a migliorare la gestione delle emergenze.

Per il sub-criterio 2.4 saranno valutate: l'adeguatezza dell'approccio al sistema di gestione, il grado di innovazione e di miglioramento delle proposte formulate, la loro adeguatezza a garantire la diffusione della cultura della sicurezza e una maggiore consapevolezza delle misure necessarie per la tutela e la sicurezza di lavoratori/ospiti.

Per il sub-criterio 2.5 saranno valutate: la fattibilità delle soluzioni proposte e la loro adeguatezza a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori nelle sedi dell'Ente. Saranno valutate positivamente iniziative di carattere innovativo finalizzate alla diffusione della cultura della salute e sicurezza.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato **automaticamente e in valore assoluto**, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto per i **sub-criteri 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.6; 2.7; 3.1**.

Per i subcriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sarà valutato il possesso delle certificazioni.

Per il sub-criterio 2.6 l'esperienza professionale di ciascun RSPP sarà valutata fino a un massimo di 7 punti. Il punteggio massimo attribuibile per n. 2 RSPP sarà pari a 14 punti. Per ciascun RSPP saranno assegnati i punteggi tabellari come segue:

Esperienza < 3 anni: 0 punti

Esperienza = 3 anni: 1 punto

Esperienza > 3 anni e ≤ 6 anni: 3 punti

Esperienza > 6 anni e ≤ 10 anni: 5 punti

Esperienza > 10 anni: 7 punti

Per il sub-criterio 2.7 sarà valutato l'impegno o il mancato impegno a mettere a disposizione un soggetto con qualifica di psicologo del lavoro durante l'attività svolta per la valutazione dei rischi da Stress Lavoro Correlato.

Per il sub-criterio 3.1 saranno assegnati i punteggi tabellari come segue:

n. 1 giorni aggiuntivi di presenza di entrambi gli RSPP: 5 punti

n. 2 giorni aggiuntivi presenza di entrambi gli RSPP: 10 punti

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**.

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo;

Amax = *ribasso percentuale più conveniente.*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data della prima sessione (prima seduta della Commissione giudicatrice) ha luogo il giorno **09/04/2024** alle ore **10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- Della documentazione amministrativa;
- Delle offerte tecniche;

- Delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria ed anche dei successivi concorrenti classificati in graduatoria per una quota pari al 10% del numero delle offerte ulteriori alla prima, arrotondata all'unità superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque o all'unità inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono quelle indicate dal precedente art. 19 del disciplinare.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare; successivamente, la piattaforma di START **procederà in automatico all'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice **rende visibili ai concorrenti**, con le modalità di cui all'articolo 20 del Codice, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali la somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione supera di 15 punti l'offerta del secondo classificato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se del caso della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche dei successivi concorrenti classificati in graduatoria per una quota pari al 10% del numero delle offerte ulteriori alla prima, arrotondata all'unità superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque o all'unità inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze e reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet www.comune.fi.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.fi.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Sub titolare del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.